



COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO

**DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA
N. 555 DEL 23/12/2025 REG. GEN.
N. 155 DEL 18/12/2025**

OGGETTO: Intervento di soccorso per cane senza proprietario rinvenuto nel territorio comunale: impegno di spesa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che nel mese di novembre 2025 è stato ricoverato un cane in condizioni di shock politraumatico a seguito di investimento automobilistico, senza proprietario, rinvenuto su strada comunale, a seguito di segnalazione, che si conserva agli atti, prot. n. 9565 del 19.11.2025;

DATO ATTO CHE il cane soccorso è stato consegnato presso la Clinica Veterinaria Saluzzo con sede in Saluzzo per fornire le cure del caso;

VISTO il preventivo di spesa relativo all'intervento e alle cure prestate a favore del cane da parte della Clinica Veterinaria Saluzzo con sede in Saluzzo, Via Lagnasco, 2 (CF/P.Iva. 02103260044), per l'importo di € 290,00+ cassa Enpav 2% + iva 22%, prot. n. 10279 del 15.12.2025;

DATO ATTO CHE

- in data 31/03/2023 è stato approvato il D.lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

- l'art. 226 comma 1 prevede che "Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, è abrogato dal 1° luglio 2023";

- l'art. 229 comma 2 prevede che "Le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023";

- l'art. 225 comma 16 prevede che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell'ANAC adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, laddove non diversamente previsto dal presente codice, si applicano le corrispondenti disposizioni del presente codice e dei suoi allegati";

VISTO che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificata/o è inferiore a € 140.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett b) del d.lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

RITENUTO opportuno per economicità amministrativa e rapidità, procedere all'affidamento della fornitura secondo la normativa sopraccitata;

RICHIAMATI:

-l'art. 1 comma 130 della legge n. 145/2018 (Legge finanziaria) relativo alla deroga per i “micro-acquisti” di importo inferiore a 5.000,00 euro che possono essere effettuati al di fuori del Mercato Elettronico;

-l'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

-l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione dirigenziale indicante:

a) il fine che si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO CHE:

a) con l'aggiudicazione del servizio in esame ed il conseguente contratto s'intende procedere all'affidamento del servizio di cura e intervento in favore di un cane in condizioni di shock politraumatico a seguito di investimento automobilistico, senza proprietario, rinvenuto su territorio comunale;

b) il contratto avrà per oggetto l'affidamento della fornitura di cui al precedente punto a) e sarà stipulato a corpo;

c) che sarà stipulato ai sensi l'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023;

d) che la procedura di aggiudicazione del servizio e la scelta del contraente è stata fatta ai sensi dell'art. 50, comma 1°, D. Lgs. 36/2023 che prevede che per lavori servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00 è consentito l'affidamento diretto;

RICHIAMATI

-la deliberazione del C.C. n. 23 del 19.12.2024 di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2025;

- la deliberazione della G.C. n. 9 del 16.01.2025 di approvazione del P.E.G. 2025/2027;

-il decreto sindacale n. 6 del 12.09.2025;

CONSIDERATO che il servizio di cui sopra rientra nel campo di applicazione della Legge n. 136 del 13/08/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto per il presente procedimento, è stato generato il **C.I.G. B9BA0E7257** ;

CONSIDERATO che in relazione all'intervento di cui trattasi la contribuzione a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture di cui in precedenza non è dovuta, in quanto contratti di importo inferiore ad € 40.000,00;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 36/2023;

- il D.P.R. 207/10 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nella parte ancora in vigore;

- il D. Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali;

- il vigente regolamento di contabilità in materia di impegno di spesa;

PRESO ATTO del Durc prot. INPS_47725774 del 06.10.2025 valido sino al 03.02.2026 attestante la regolarità contributiva della Clinica Veterinaria Saluzzo con sede in Saluzzo, Via Lagnasco, 2 (CF/P.Iva. 02103260044);

RICHIAMATO l'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009 e vista la deliberazione della G.C. n. 30 del 16/03/2010 che stabiliscono le misure organizzative idonee a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute a terzi per somministrazione, forniture ed appalti;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del servizio rilascia il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio;

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa mediante apposito parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174;

D E T E R M I N A

1. **DI DARE ATTO** che la presente costituisce determinazione a contrattare e di **APPROVARE** la stessa, relativamente al servizio di cura e intervento in favore di un cane in condizioni di shock politraumatico a seguito di investimento automobilistico, senza proprietario, rinvenuto sul territorio comunale;

2. **DI STABILIRE** che la procedura di aggiudicazione sarà fatta ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) servizi e forniture d. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.,

3. **DI AFFIDARE** alla Clinica Veterinaria Saluzzo con sede in Saluzzo, Via Lagnasco, 2 (CF/P.Iva. 02103260044), il servizio di cura e intervento in favore di un cane in condizioni di shock politraumatico a seguito di investimento automobilistico, senza proprietario, rinvenuto su territorio comunale con le caratteristiche descritte in precedenza per l'importo complessivo di € 360,88.

4. **DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme:

Esercizio	2025	
€ 360,88	Cap. 3660/41	
Missione	9	
Programma	2	
Titolo	I	
Macro	103	
Piano Finanziario	U.1.03.02.15011	
Creditore	Clinica Veterinaria Saluzzo	
	CIG B9BA0E7257	CUP
Esigibilità	31/12/25	

5. **DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio.

6. **DI ATTRIBUIRE** alla presente determinazione valore contrattuale e di stabilire le seguenti clausole:

- termine di esecuzione del servizio: 31/12/2025;
- misura delle penali in caso di mancato adempimento nel termine di cui sopra: 1 per mille per ogni giorno di ritardo;
- l'affidamento non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. Sono fatte salve le disposizioni dell'art 120 del medesimo D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- l'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 come modificato dalla L. 17.12.2010 n. 217 e in caso di inosservanza il contratto verrà risolto secondo quanto previsto al comma 9 bis dello stesso art. 3;
- di essere a conoscenza che ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165" e del Codice di comportamento del Comune, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 26.10.2023, il concessionario/appaltatore/lavoratore/collaboratore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopraccitati codici, per quanto compatibili, codici che pur non venendo materialmente allegati al presente affidamento s'intendono noti essendo pubblicati sul sito web del Comune;
- l'appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 53 – comma 16 ter – del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del committente che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del committente stesso, nei confronti dell'appaltatore, ne triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 4 e 50 della legge 06/11/2012, n. 190", anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del committente, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con Orientamento n. 24 del 21/10/2015. L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni;
- obbligo per l'appaltatore di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
- l'appaltatore dichiara di accettare e approvare la disciplina del Patto di integrità approvato con Delibera della G.C. n. 16 in data 26/01/2023;

7. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

DI DARE ATTO che data del presente provvedimento è da intendersi quella dell'avvenuta sottoscrizione in formato digitale risultante dalle proprietà del file o da altro metadato del documento.

Costigliole Saluzzo, li 23 dicembre 2025

**Il Responsabile del Servizio
MONDINO DOTT. DARIO ***

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa